



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'ATS N.6

Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n.7 del 22 febbraio 2024



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art.1 - ISTITUZIONE

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n.328 e della L.R.1 dicembre 2014, n.32 si istituisce il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n.6.

Art. 2 - COMPOSIZIONE

Fanno parte del Comitato dei Sindaci, il Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere) dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n.6, di cui alla D.G.R. Marche n. 337/2001 come modificata da D.G.R. Marche n.592/2002:

Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche.

Il Comitato si rinnova automaticamente dopo ogni elezione amministrativa nei Comuni componenti dell'Ambito.

Art. 3 - SEDE

Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito n.6 ha sede presso il Comune di Fano Ente Capofila, il cui Sindaco ovvero Assessore formalmente delegato riveste la carica di Presidente.

Le sedute del Comitato si svolgono di norma con modalità itinerante in ciascun Comune dell'Ambito, previo accordo con il Sindaco interessato.

Art. 4 - FUNZIONI

Il Comitato dei Sindaci è l'organo deputato a:

- Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale;
- Individuare l'Ente capofila
- Nominare il Presidente
- Nominare il Coordinatore di Ambito
- Definire le forme di collaborazione fra Ambito e Distretto sanitario, i contenuti degli accordi di programma, le possibili collaborazioni tra Ambiti diversi
- Approvare il Piano di Ambito Territoriale Sociale di cui all'art.32 della L.R.32/2014
- Approvare la proposta di Bilancio del Servizio Sociale Associato

Art. 5 - CONVOCAZIONI

Il Comitato dei Sindaci si riunisce, di norma, mensilmente su convocazione del Presidente.

La richiesta di convocazione può essere avanzata anche mediante richiesta scritta da parte di almeno 5 Sindaci dell'Ambito Territoriale.

La convocazione delle sedute deve pervenire ai componenti almeno 2 giorni prima, con indicato l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione.

In casi di urgenza la convocazione può pervenire, previo avviso telefonico, almeno 24 ore prima della seduta tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo istituzionale di rappresentanza.

Per la validità della seduta dovrà essere raggiunta una presenza di Sindaci, o loro delegati, tale da assicurare una rappresentanza pari alla maggioranza più uno.

Il Coordinatore dell'Ambito territoriale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato dei Sindaci con funzioni propositive, consultive e di assistenza tecnica.

In tutti i casi ritenuti necessari, su indicazione del Presidente del Comitato, le sedute del Comitato dei Sindaci possono svolgersi in modalità on line mediante utilizzo di piattaforme che ne consentano la registrazione integrale delle sedute.

Ai fini della disciplina della seduta a distanza si intende:

Per "riunioni in modalità a distanza" si intendono le sedute del Comitato dei Sindaci di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme utilizzate dal Comune di Fano Ente capofila.

per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente del Comitato dei Sindaci provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali si renda necessario acquisire la possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuto" entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

La partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato dei Sindaci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) Visionare gli atti della riunione
- b) Intervenire nella discussione
- c) Votare
- d) Approvare gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti, ai sensi del presente articolo.

Per la convocazione della seduta del Comitato dei Sindaci in modalità a distanza on line valgono le stesse modalità contenute nel presente regolamento.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, il Comitato dei Sindaci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso al Comitato dei Sindaci, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

In caso di numero legale non garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

Art. 6 - PRESIDENZA

Il Presidente del Comitato dei Sindaci viene eletto a maggioranza semplice in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito.

Il Comune rappresentato dal Sindaco-Presidente si identifica quale Comune capofila.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni, fatta salva l'ipotesi di anticipata decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero Assessore delegato.

Per la carica non è prevista indennità aggiuntiva.

Il Presidente rappresenta l'Ambito territoriale nei rapporti con i soggetti esterni, convoca le riunioni del Comitato dei Sindaci e riferisce sulle iniziative intraprese, acquisisce di sua iniziativa o su richiesta dei componenti le documentazioni necessarie ed utili all'esercizio delle funzioni di competenza.

Nella medesima seduta di nomina del Presidente, il Comitato dovrà procedere all'elezione del Vice Presidente, delegato in caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle funzioni da parte del Presidente medesimo.

Art.7 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO

Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci sono tradotte in atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente capofila per 15 giorni consecutivi nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente nonché attraverso apposito link sul sito web dell'Ambito territoriale.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dell'Ente capofila, quest'ultimo di norma individuato nel Coordinatore di Ambito.

Le decisioni adottate dal Comitato dei Sindaci, aventi per oggetto spese rientranti nei limiti del Fondo di gestione dell'Ambito costituito dalle risorse allo stesso assegnate in via esclusiva saranno attuate tramite l'adozione di provvedimenti amministrativi dirigenziali a cura del Dirigente dell'Ente capofila, senza necessità di ulteriori atti da parte dei singoli Comuni.

Questi ultimi dovranno invece approvare, con propri provvedimenti, le proposte di spesa che prevedono quote di cofinanziamento a carico dei propri Bilanci.

Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, le operazioni di voto potranno avvenire nel solo caso di voto palese tramite espressione diretta durante la videoconferenza.

Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

ART.8 - COMUNE CAPOFILA

All'Ente capofila dell'Ambito territoriale, individuato ai sensi dell'art.6 comma 2 del presente Regolamento, spetta svolgere le attività gestionali dell'Ambito aventi rilevanza esterna, per le quali si richiede personalità giuridica, quali in particolare: l'adozione di impegni di spesa, le liquidazioni, la sottoscrizione di contratti, accordi e protocolli di intesa.

Sudette attività dovranno essere garantite mediante atti del Dirigente del Servizio sociale associato del Comune capofila, laddove non coincidente con la figura di Coordinatore di Ambito.

ART.9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

I componenti del Comitato sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle sedute del Comitato stesso. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione all'Ente capofila, al fine di giustificare la partecipazione di altro rappresentante dell'Ente di appartenenza, rilasciando specifica delega scritta.

Il Vice Sindaco non ha bisogno di alcuna delega formale.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni, senza diritto di voto, a meno che l'Assessore partecipi già al Comitato in quanto delegato dal Sindaco.

I componenti che si allontanano nel corso della seduta ne danno informazione al Segretario verbalizzante, prima di uscire, che lo annota nel processo verbale.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti gettoni di presenza.

Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti rappresentativi della maggioranza della popolazione e della maggioranza dei componenti presenti.

Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.

Le votazioni sono rese esclusivamente in forma palese.

Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale.

In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Presidente la può ritenere invalida e disporre l'immediata ripetizione.

E' richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti rappresentativi dei 2/3 della popolazione per l'approvazione del Piano Territoriale Sociale e del Bilancio Sociale di Ambito.

Tali deliberazioni s'intendono approvate se raggiungono il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Qualora all'ora stabilita per la convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei componenti.

Le decisioni assunte dal Comitato con riferimento agli interventi della funzione sociale convenzionalmente delegati, sono vincolanti per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale.

ART.10 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE

Il Coordinatore d'Ambito e laddove necessario, il Direttore di Distretto, assistono alle sedute con funzioni consultive.

L'Ente capofila cura l'iter amministrativo procedurale, dall'inserimento delle proposte e delle comunicazioni nell'ordine del giorno sino alla pubblicazione ovvero al rinvio/ritiro delle stesse successivamente alla seduta stessa.